



AOO_AGCOM
REGISTRO UFFICIALE - USCIT
Prot. n. 0052704, 03/07/2009



agcom 000028156800

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Servizio Ispettivo e Registro
Registro Operatori di Comunicazione

N° iscrizione ROC: 18445
da citare in corrispondenza

SAT TELEMATICA SRL
VIA PASTEUR N° 1/A
20127, MILANO (MI)

Oggetto: Iscrizione al Registro degli operatori di comunicazione.

Società: SAT TELEMATICA SRL
Codice Fiscale: 10011180154

Con riferimento alla domanda d'iscrizione al Registro degli Operatori di Comunicazione presentata in data 17/06/2009 in relazione all'attività di Editoria Elettronica, si trasmette il provvedimento di iscrizione emanato da questa Autorità.

Si fa presente che le modalità di tenuta del Registro sono disciplinate dalla Delibera n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008 recante "Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale - 31 gennaio 2009, n. 25.

Gli effetti del provvedimento, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del citato Regolamento retroagiscono alla data di spedizione della domanda di iscrizione.

Il soggetto iscritto è tenuto agli obblighi di comunicazione di cui agli articoli 10 ed 11 del citato Regolamento. Qualora siano venuti meno, uno o più requisiti per l'iscrizione, il soggetto iscritto è tenuto a presentare domanda di cancellazione dal Registro stesso entro 30 giorni decorrenti dal verificarsi della circostanza che dà luogo alla cancellazione.

Tutte le comunicazioni saranno inviate, utilizzando la modulistica prevista dalla citata Delibera n. 666/08/CONS, esclusivamente in modalità telematica mediante accesso al portale presente all'indirizzo internet <http://www.roc.agcom.it>.

Si precisa, altresì, che l'attribuzione del numero di registrazione nel Registro degli Operatori di Comunicazione può essere comprovata mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Da ultimo, si rappresenta che, ai sensi dell'art. 24 (Sanzioni) del Regolamento in parola, le violazioni dello stesso sono punite ai sensi dell'art. 1, commi 29, 30, 31, 32, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Napoli, 30/06/2009



Il Direttore
Nicola Sansalone

aw